

PROVINCIA DI MILANO

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**NR. 42 DEL 30-06-2014**

ORIGINALE

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 9-BIS DEL D.L. 28.3.2014, N. 47, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 23.5.2014, N. 80.**

Il giorno trenta del mese di Giugno dell'anno duemilaquattordici, alle ore 18:00 e seguenti, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti norme.

Assume la Presidenza **FABIO SECONDO COLOMBO** assistito dal Segretario Generale **FORTUNATO NAPOLI**.

Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e assenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
COMINCINI EUGENIO	X		MARIANI	X	
MELZI PIETRO	X		MARIANGELA	X	
FELICE	X		RADAELLI DANILO	X	
GADDA ANDREA	X		AIMI MAURO	X	
POZZI DANIELE	X		GARGANTINI CLAUDIO		X
MANDRINI DANIELE	X		KELLER CLAUDIO		X
LEVATI ANGELO		X	MANDELLI CRISTIAN	X	
REBAGLIO AGNESE	X				
MAGISTRELLI	X				
MAURIZIO	X				
FRIGERIO GIANLUIGI	X				
MOSSINI GIULIANO	X				
COLOMBO FABIO	X				
SECONDO	X				

Numero totale **PRESENTI: 14 – ASSENTI: 3**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Atto di Consiglio Comunale n° 42 del 30-06-2014

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione consiliare n. 21 del 7.4.2014 si è provveduto all'approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), in applicazione della normativa sopracitata;

Visto che l'art. 13, comma 2 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore fino al 27.5.2014, prevedeva la possibilità per i Comuni di assimilare, ai fini dell'applicazione dell'IMU, ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultasse locata;

Considerato che alla luce di tale disposizione quando è stato predisposto il regolamento per l'applicazione della I.U.C., sia per quanto riguarda l'IMU che la TASI, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 21 del 7.4.2014 aveva previsto l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultasse locata;

Visto in particolare che tale norma è stata inserita nel regolamento I.U.C. come segue:

*“parte seconda – Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (IMU)  
art. 10-Assimilazione*

*1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:*

- *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*
- *l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata.*

*“parte terza – regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)*

art. 3, comma 2, -Assimilazioni all'abitazione principale

2. Sono assimilati all'abitazione principale per regolamento:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.”

Preso atto che l'art. 9-bis del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito con modificazioni nella L. 23.5.2014, n.80, in vigore dal 28.5.2014 ha modificato l'art. 13, comma 2 del D.L. 6.12.2011, n. 201 disponendo quanto segue:

“Art. 9-bis, commi 1 e 2 - IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.».

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”.

Preso atto altresì:

- che a seguito della modifica di cui sopra è stata eliminata la possibilità, prevista dal precedente testo dell'art. 13, comma 2, settimo periodo, di assimilare, per l'anno 2014 ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata;
- che a partire dall'anno 2015 sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Ritenuto inoltre opportuno, viste le numerose incertezze che hanno accompagnato la prima applicazione dell'imposta in questione, di stabilire, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della L. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), che non siano applicate sanzioni ed interessi ai contribuenti italiani residenti all'estero(AIRE) che risulteranno aver versato la rata di giugno in misura inferiore a quanto dovuto purché con la seconda rata, scadente il 16 dicembre 2014, il contribuente risulti aver versato l'intero importo dovuto e sempreché sia stata versata la rata di acconto con possibilità di imputare in conto a quanto dovuto per l'IMU eventuali versamenti effettuati a titolo di TASI, e non dovuti;

Visto il D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni nella Legge 23.5.2014, n. 80;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

Con voti favorevoli	10
Contrari	1 (Aimi)

Astenuti	3 (Mandelli, Mossini, Frigerio)
Espressi in forma palese	

### DELIBERA

1. di apportare al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) le modifiche così come riassunte nel prospetto allegato A), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di allegare al presente atto l'allegato B), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, contenente gli articoli del regolamento così come vigenti prima della presente modifica e gli articoli così come risultanti dopo le modifiche apportate;
3. di demandare ad un successivo atto l'aggiornamento del regolamento IUC per quanto riguarda le norme per i cittadini italiani non residenti che saranno in vigore dal 1° gennaio 2015 ex art. 9-bis del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito con modificazioni nella L. 23.5.2014, n. 80;
4. di stabilire, viste le numerose incertezze che hanno accompagnato la prima applicazione dell'imposta in questione, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della L. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), che non siano applicate sanzioni ed interessi ai contribuenti italiani residenti all'estero (AIRE) che risulteranno aver versato la rata di giugno in misura inferiore a quanto dovuto purché con la seconda rata, scadente il 16 dicembre 2014, il contribuente risulti aver versato l'intero importo dovuto e sempreché sia stata versata la rata di acconto con possibilità di imputare in conto a quanto dovuto per l'IMU eventuali versamenti effettuati a titolo di TASI, e non dovuti;
5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Successivamente, in considerazione dell'urgenza

Con voti favorevoli	10
Contrari	1 (Aimi)
Astenuti	3 (Mandelli, Mossini, Frigerio)
Espressi in forma palese	

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000.

DELIBERE DI CONSIGLIO N. 42 del 30 Giugno 2014

PARERI AI SENSI DELL' ARTICOLO 49, COMMA 1, E 147-bis DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267, DEL 18 AGOSTO 2000 e s.m.i.

Sulla proposta di DELIBERE DI CONSIGLIO avente per oggetto:

**MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 9-BIS DEL D.L. 28.3.2014, N. 47, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 23.5.2014, N. 80.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata

Lì, 17/06/2014

IL DIRETTORE AREA ECON. FINANZIARIA  
NEGRONI AMELIA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(ai sensi articolo 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata.

Lì, 17/06/2014

IL DIRETTORE AREA ECON. FINANZIARIA  
NEGRONI AMELIA

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
FABIO SECONDO  
COLOMBO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
FORTUNATO NAPOLI



Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....

Lì .....

IL MESSO COMUNALE

Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Lì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FORTUNATO NAPOLI

**ALLEGATO B)**

<p><u>NUOVO TESTO REGOLAMENTO</u> <u>(in grassetto le modifiche apportate)</u></p> <p><b>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)</b></p> <p><b>PARTE SECONDA</b></p> <p><b>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU)</b></p> <p><b>Articolo 10</b></p> <p><b>ASSIMILAZIONI</b></p> <p>1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</li><li>- <b>SOPPRESSIONE</b></li></ul>	<p><b>TESTO REGOLAMENTO IN VIGORE PRIMA DELLA PRESENTE MODIFICA</b></p> <p><b>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)</b></p> <p><b>PARTE SECONDA</b></p> <p><b>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU)</b></p> <p><b>Articolo 10</b></p> <p><b>ASSIMILAZIONI</b></p> <p>2. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</li><li>- <b>l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di</b></li></ul>
---	--

**usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata.**

**PARTE TERZA**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE  
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**Art. 3**

**ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Sono assimilati per legge all'abitazione principale:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

**PARTE TERZA**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE  
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**Art. 3**

**ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Sono assimilati per legge all'abitazione principale:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

<p>scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”</p> <p>2. Sono assimilati all’abitazione principale per regolamento:</p> <p>a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p><b>b) SOPPRESSO</b></p>	<p>matrimonio;</p> <p>d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”</p> <p>2. Sono assimilati all’abitazione principale per regolamento:</p> <p>a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p><b>b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.</b></p>
--	---